

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 62966 del registro di Segreteria, proposto da
- (-), nato a - e residente a -, rappresentato e difeso, giusta procura in
atti, dagli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, presso il cui
studio, in Arezzo (AR), Viale Michelangelo n. 26, è elettivamente
domiciliato, PEC:

chiara.chessa@pcert.it; avveleonorabarbini@puntopec.it;

ricorrente**contro**

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con
sede in Roma, Via Ciriaco il Grande, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati
Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC:
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente**Esaminato** il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 21 marzo 2024 l'avv. Chessa per il ricorrente e

l'avv. Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente ha chiesto che venga accertata l'irripetibilità dell'importo di euro 45.072,82 lordi, richiesto dall'INPS in pagamento, e che venga riconosciuto quale importo effettivamente dovuto dal ricorrente in restituzione a titolo di indebito la sola somma di euro 14.496,68.

In particolare, il ricorrente ha contestato l'erroneità del provvedimento di recupero datato 19 dicembre 2022, con il quale l'INPS ha chiesto la restituzione dell'importo lordo di euro 59.572,50, erogato per il periodo 14 gennaio 2016 – 31 gennaio 2023 in esecuzione della sentenza della Corte dei conti n. 40/2020, successivamente parzialmente riformata con sentenza di appello della Sez. II Centrale n. 514/2022.

La pronuncia di primo grado, infatti, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con attribuzione alla parte retributiva dell'aliquota del 2,93% per le anzianità di servizio utile maturate alla data del 31 dicembre 1995. Per effetto di tale sentenza l'INPS aveva emesso il provvedimento n. LU012020923649 del 6 ottobre 2020, con il quale l'importo della pensione veniva rideterminato in aumento e, conseguentemente, veniva erogato al ricorrente, nel mese di agosto 2020, l'importo di euro 39.120,31 e, nel mese di ottobre 2020, l'importo di euro 13.723,00, in entrambi i casi a

titolo di arretrati. A seguito della sentenza di appello n. 514/2022, con la quale veniva riconosciuta la minor aliquota annuale del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995, l'INPS, con provvedimento del 25 novembre 2022, riliquidava la pensione nella misura minore di euro 21.720,32 e con provvedimento del 19 dicembre 2022 richiedeva la restituzione dell'importo lordo di euro 59.572,50, disponendo il pagamento integrale dell'importo di euro 24.415,15 ed il recupero con trattenute mensili del restante importo. Il ricorrente, in particolare, ha sottolineato come l'INPS abbia errato nella determinazione della pensione a seguito della sentenza di primo grado, avendo applicato un'aliquota integrale del 44% piuttosto che quella del 30,555%, che avrebbe dovuto essere applicata calcolando il 2,93% per ciascun anno di servizio maturato al 31 dicembre 1995. L'errore effettuato dall'INPS avrebbe a sua volta tratto in errore il ricorrente. Pertanto, come sostenuto nel ricorso, *“se la pensione fosse stata calcolata correttamente al 2,93% in esecuzione della sentenza di primo grado, il sig. -non si sarebbe trovato a dover restituire l'importo di € 59.572,50 lordi, ma il minore importo quantificabile all'incirca in € 14.496,67 lordi. Tale ultima somma è certamente dovuta all'Inps, in quanto costituita dalla differenza maturata tra la pensione privilegiata in virtù dell'art 54 al 2,93% come avrebbe dovuto essere calcolata secondo la sentenza di prime cure della Sezione Territoriale Toscana e la pensione definitiva calcolata a seguito della sentenza di appello in virtù dell'art 54 al 2,444%, differenza pari ad €2.046,59 annui lordi moltiplicati per 7 anni e 1 mese”*. Di contro, sostiene il ricorrente

“l’indebito residuo e pari a circa € 45.075,82 lordi, non può invece essere richiesto oggi in restituzione in quanto trattasi di un indebito frutto dell’esclusivo errore commesso dall’Inps in sede di riliquidazione della pensione in esecuzione della sentenza di prime cure”.

A tal fine è stata richiamata la giurisprudenza contabile formatasi in tema di ripetibilità dell’indebito derivante da conguaglio fra pensione provvisoria e pensione definitiva, con particolare riferimento alla configurabilità di un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito. Il ricorrente ha, infatti, allegato di avere ricevuto in piena buona fede l’importo liquidato erroneamente dall’INPS, che avrebbe così generato un legittimo ed incolpevole affidamento nella spettanza delle somme ricevute, omettendo, fra l’altro, di illustrare, nonostante le richieste in tal senso del ricorrente, le modalità di calcolo della pensione erogata.

L’I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando, in primo luogo, come la liquidazione del 2020 era stata effettuata in “esecuzione provvisoria” della sentenza di primo grado nei cui confronti era in corso di proposizione l’appello e conseguentemente il pensionato veniva espressamente informato che *“le somme corrisposte in via provvisoria dovranno essere restituite in unica soluzione in caso di esito positivo per l’istituto”*. Il resistente ha escluso, pertanto, che nel caso in giudizio sia configurabile violazione della buona fede o del legittimo affidamento, posto che il ricorrente era consapevole del carattere provvisorio del trattamento erogato, che avrebbe dovuto essere restituito in caso di esito sfavorevole

dell'appello.

Con memoria autorizzata depositata in data 20 dicembre 2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso, riferendo come, in un caso analogo, la richiesta del ricorrente sia stata parzialmente accolta (Sez. giur. Regione Umbria n. 80/2023), mentre, con memoria autorizzata depositata in data 17 gennaio 2024, l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo le argomentazioni e le posizioni giurisprudenziali già illustrate nella memoria di costituzione. Successivamente, in data 8 febbraio 2024, la difesa del ricorrente ha depositato un'ulteriore nota corredata da 3 documenti.

All'odierna udienza, l'avv. Micheli, per l'INPS, ha eccepito l'inammissibilità di quest'ultimo deposito, effettuato in assenza di qualunque autorizzazione. L'avv. Chessa ha sostenuto che l'atto deposito è una mera nota di accompagnamento dei documenti depositati, costituiti da una sentenza della Sez. giur. regione Sicilia n. 29/2024 e da una diffida stragiudiziale nei confronti dell'INPS e dalla relativa risposta. Questi ultimi, che consentirebbero di evidenziare una possibile soluzione stragiudiziale di un caso simile, sono stati depositati, secondo quanto riferito dalla difesa, unitamente alla sentenza non appena conosciuti e comunque in tempo per l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. In ogni caso la difesa ne ha chiesto l'acquisizione ai sensi dell'art. 165 c.g.c., mentre l'INPS ha insistito affinché siano dichiarati inammissibili.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai

sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c..

DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della nota depositata da parte ricorrente in data 8 febbraio 2024, dopo la conclusione dello scambio di note difensive disposto ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.g.c., trattandosi di una nota difensiva ulteriore, depositata al di fuori dei termini assegnati alle parti. Quanto alla richiesta della difesa del ricorrente di acquisizione, ai sensi dell'art. 165 c.g.c., della documentazione allegata alla predetta nota, si rileva come tale istanza, finalizzata a sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (in tal senso Sez. giur. Regione Abruzzo n. 257 del 2021), non possa essere accolta in considerazione della irrilevanza ai fini del decidere della documentazione allegata. Da una parte, infatti, viene richiesta l'acquisizione di una sentenza, peraltro non assimilabile ad una produzione documentale, che non riguarda un caso analogo a quello, oggetto del presente giudizio, di liquidazione della pensione in base ad una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato e, dall'altra, di e-mail che dovrebbero illustrare le valutazioni effettuate in autotutela dall'amministrazione previdenziale in un caso ritenuto analogo, ma che, in ogni caso, non assumono alcun valore ai fini della decisione del presente giudizio.

Quanto al merito la domanda del ricorrente è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Nel caso in giudizio è, infatti, pacifico che il provvedimento di recupero dell'indebito (cfr. doc. 2 all. ricorso) sia stato emesso dall'INPS a

seguito dell'intervenuta pronuncia della sentenza di appello, Sez. II

Centr. n. 514/2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo

grado, Sez. giur. Regione Toscana n. 40/2020.

Infatti, la sentenza n. 40/2020 aveva riconosciuto il diritto del ricorrente

“alla riliquidazione della pensione in godimento, con attribuzione alla

parte retributiva della stessa dell'aliquota annua del 2,93% per le

anzianità di servizio utile maturate alla data del 31.12.1995”. L'INPS,

pertanto, in esecuzione della predetta sentenza ha emesso un primo

atto di riliquidazione n. LU012020923649, con cui ha disposto che *“la*

presente rideterminazione e' stata effettuata in esecuzione provvisoria

della sentenza della Corte dei conti n. 40/2020, per applicazione art.

54 dpr 1092/73. Pertanto l'importo di pensione effettivamente spettante

dal 14/10/2015 ammonta ad annui lordi euro 26818,40. Si fa presente

che e' in corso la proposizione di appello in sede centrale. per tale

motivo, le somme corrisposte in via provvisoria dovranno essere

restituite in unica soluzione in caso di esito positivo per l'istituto” (doc.

6 ricorso).

Successivamente, sempre in esecuzione della sentenza di primo

grado, con provvedimento di riliquidazione n. LU012020926189 ed in

sostituzione del precedente, l'INPS ha disposto che *“l'importo di*

pensione da porre in pagamento dal 14/01/2016 (decorrenza

economica), a seguito del conferimento della pensione privilegiata,

ammonta ad euro 29.500,24 annui lordi. Gli importi di pensione

privilegiata sono stati ricalcolati sulla pensione in pagamento e quindi

sono comprensivi di quanto disposto con sentenza della Corte dei conti

n° 40/2020”, aggiungendo che “corre l'obbligo di precisare che e' in corso l'appello in sede centrale; pertanto, le somme in piu' corrisposte dovranno essere rimborsate in unica soluzione, in caso di esito favorevole per l'istituto” (doc. 10 ricorso).

Entrambi i provvedimenti di riliquidazione della pensione sono stati, pertanto, adottati dall'amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, con esplicito avvertimento al pensionato beneficiario degli incrementi così risultanti, che tali somme sono erogate in pendenza di giudizio di appello e, dunque, che, in base all'esito di tale giudizio, potrebbero essere richieste in ripetizione ed, in tal caso, dovranno essere restituite dal pensionato in un'unica soluzione.

La sentenza di secondo grado (Sez. II centr. n. 514/2022), pronunciata all'esito delle due pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite (n. 1/2012/QM e n. 12/2012/QM), in parziale accoglimento dell'appello, ha riconosciuto al pensionato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del minor coefficiente annuo del 2,44%.

Pertanto, l'INPS ha proceduto nuovamente alla liquidazione della pensione con provvedimento n. LU012022952845, adottato in sostituzione del precedente (cfr. doc. 13 ricorso), cui ha fatto seguito il provvedimento del 19 dicembre 2022 di recupero delle somme indebitamente percepite (cfr. doc. 2 ricorso).

In questo caso, “secondo la pacifica giurisprudenza delle Sezioni di

*appello di questa Corte dei conti (ex multis, Sez. I n.106, n.697, n.798 del 2012; Sez. II n.476 e n. 530 del 2010, n.443 del 2013, n.745 del 2015, n.129 del 2016) la ripetibilità di somme percepite dal pensionato in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, per lui favorevole, travolta da una decisione di appello, non può configurare in alcun modo un affidamento incolpevole dell'interessato, a prescindere dal tempo intercorso tra l'indebita erogazione e l'azione di recupero" (Sez. II Centr. n. 513/2019). Il beneficiario dell'erogazione indebita è, infatti, pienamente cosciente del carattere provvisorio dell'erogazione ricevuta, essendo la sentenza che ne costituisce il fondamento giuridico ancora *sub iudice* e potendo, pertanto, come ribadito dall'INPS nei medesimi provvedimenti di riliquidazione, essere tenuto a restituire integralmente ed anche in un'unica soluzione quanto ricevuto a seconda dell'esito del giudizio di secondo grado.*

Non è, pertanto, conferente in questi casi il richiamo ai principi giurisprudenziali, fra cui le sentenze delle Sezioni riunite n. 7/2007, n. 7/2011 e n. 2/2012, elaborati con riferimento al disposto dell'art. 162 del D.P.R. n. 1092 del 1973, che disciplina la diversa ipotesi della liquidazione provvisoria del trattamento pensionistico nelle more della determinazione dell'importo della pensione definitiva.

Pertanto, la stessa giurisprudenza ribadisce condivisibilmente come si tratti di un'ipotesi del tutto diversa da quella dell'indebito scaturente dal conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e trattamento definitivo, in quanto l'attribuzione del trattamento pensionistico scaturisce da un titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo, ma

ancora *sub iudice* e, dunque, insuscettibile di fondare qualunque forma di legittimo affidamento circa la sua stabilità (in tal senso Sez. II Centr. n. 513/2019).

Peraltro, anche con riferimento all'indebito scaturente dal conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e trattamento definitivo, le Sezioni riunite, dopo alcuni contrasti giurisprudenziali attinenti al ruolo da attribuire al tempo intercorso prima dell'emanazione della liquidazione definitiva ed all'affidamento ingenerato sul pensionato incolpevole dalla erogazione del trattamento provvisorio, hanno puntualizzato come il decorso del tempo costituisce solo un indice sintomatico della possibile configurabilità del legittimo affidamento del pensionato circa il carattere definitivo della misura liquidata (Sez. riun. n. 2/2012/QM), essendo, pertanto, sempre possibile escludere che, nel caso concreto, tale legittimo affidamento si sia effettivamente generato (in tal senso da ultimo Sez. II centr. n. 115/2023).

Nel caso in giudizio, deve escludersi la possibilità che i provvedimenti adottati dall'INPS in esecuzione della sentenza di primo grado abbiano determinato in capo al percettore un affidamento "legittimo" circa la definitività di tali importi e dunque un diritto a ritenere, anche in parte, quanto ricevuto in esecuzione della predetta sentenza.

Nè tali conclusioni possono essere superate dal fatto, valorizzato dalla difesa del ricorrente, secondo cui il trattamento erogato dall'INPS in esecuzione della sentenza di primo grado fosse comunque errato in quanto superiore a quello che sarebbe spettato in applicazione della sentenza di primo grado.

Infatti, secondo quanto già illustrato, tale liquidazione, anche qualora errata, non risulta comunque idonea a generare nel pensionato alcun legittimo affidamento sulla definitività del trattamento erogato, trattandosi di un provvedimento adottato in esecuzione di una sentenza di primo grado oggetto di appello. Nè, tanto meno, appare configurabile un affidamento limitato ad una sola quota di quanto ricevuto. È, infatti, evidente che, fino a quando il fatto costitutivo del diritto è *sub iudice*, quanto erogato è suscettibile di essere, anche integralmente, chiesto in ripetizione dell'amministrazione erogante. Il ricorrente, pertanto, non poteva fare affidamento sulla definitività dello stesso, nemmeno *pro quota*. Ad ulteriore conferma di ciò si rileva come anche nello scambio di e-mail con l'INPS, a fronte dei dubbi del ricorrente in merito al calcolo effettuato, sono riportati gli avvertimenti circa il carattere provvisorio della liquidazione e circa la possibilità, all'esito dell'appello, di integrale restituzione di quanto ricevuto (cfr. doc. 9 fasc. ricorrente).

Inoltre, non si ritiene di poter condividere l'assunto secondo il quale, potendo il ricorrente, in considerazione dei provvedimenti di liquidazione adottati dall'INPS, fare legittimo affidamento circa la conformità di tali provvedimenti al disposto della sentenza di primo grado, conseguentemente lo stesso avrebbe maturato il diritto di incamerare le somme erroneamente erogate (in tal senso Sez. reg. Umbria n. 80/2023). L'errore compiuto dall'INPS nell'esecuzione della sentenza di prime cure, infatti, non è di per sé in grado di generare un affidamento tutelabile, posto che il ricorrente era chiaramente edotto

del fatto che la somma erogata in base alla sentenza di primo grado, a prescindere dalla sua corretta o errata quantificazione da parte dell'INPS, aveva comunque carattere non definitivo, poggiando su un titolo ancora *sub iudice*, e, pertanto, era consapevole che tale erogazione avrebbe potuto essere, anche integralmente, restituita.

In conclusione, dunque, non è possibile escludere, nemmeno parzialmente, la ripetibilità delle somme ricevute ed il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 62966 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di 1.500,00 euro, oltre accessori, come per legge, in favore dell'INPS.

Così deciso in Firenze, 21 marzo 2024.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/03/2024

Il funzionario

Dott. Federico Liparulo

f.to digitalmente